



Fiori, funghi e lumeghe, eccetera, eccetera

21 gennaio 2021

Possiamo interpretare molto meglio una legge se riusciamo a calarci nella realtà del tempo in cui fu emanata.

Seguendo la **ratio** sottesa alle disposizioni che nel tempo hanno disciplinato queste materie, possiamo vedere come i frutti del sottobosco, i funghi, i fiori spontanei, le piante commestibili e la fauna inferiore abbiano assunto, negli anni, una diversa valenza sociale ed economica

Analizzeremo pertanto queste norme seguendo la loro particolare evoluzione, il loro excursus storico, come fosse una storia

La caccia, la pesca e la raccolta dei frutti spontanei sono state, nella storia dell'uomo, **le attività più importanti**, perchè consentivano di procurarsi il cibo e le risorse per sopravvivere.

La loro importanza è andata diminuendo con l'affinarsi delle tecniche di agricoltura e di allevamento degli animali, iniziata oltre 10.000 anni fa.

Nel mondo attuale queste attività sono ancora praticate, per sport o per “passione”, perché sono attività connaturate all'essere umano.

**L'uomo cacciatore-raccoglitore
vive ancora in ognuno di noi**





Fino agli anni '70 del secolo scorso, la flora spontanea, i funghi e i prodotti del sottobosco sono considerati come **beni privati**, e come tali sono tutelati giuridicamente nel diritto privato.

Più precisamente sono considerati **frutti naturali**.

L'art. 820 del **Codice civile** recita:

“Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

*Finché non avviene la **separazione**, i frutti formano parte della cosa”*

E come avviene la separazione ??

L'art. 821 del Codice civile stabilisce che
***“i frutti naturali appartengono al proprietario
del fondo che li produce, salvo che la loro
proprietà sia attribuita ad altri”***

Ma se per i prodotti coltivati non vi è dubbio che la proprietà sia del coltivatore, per i **frutti naturali spontanei**, il principale problema giuridico rimane quello di definire la loro proprietà



L'attuale legislazione, infatti, prevede una sorta di conciliazione tra il diritto di proprietà, la rilevanza dell'uso civico dei frutti e la tutela dell'ambiente.

L'art. 3 della **Legge** 752/1985 prevede che la **raccolta dei tartufi** sia “libera nei boschi e nei terreni non coltivati”

L'art. 6 della **Legge** 352/1993, vieta la **raccolta dei funghi** “nei giardini e nei terreni di pertinenza, adiacenti agli immobili ad uso abitativo, salvo che ai proprietari”

La raccolta della **flora spontanea** viene disciplinata dalla legge regionale 53/1974

Le norme regionali, tuttavia, prevedono che la raccolta dei frutti spontanei sia vietata nei fondi in cui il proprietario si riserva il diritto di raccolta, **precludendo l'accesso** al fondo da parte di terzi.

Inoltre al proprietario del fondo sono garantite anche altre facoltà o può essere esonerato da obblighi.



Il boom economico degli anni '60, con la notevole crescita industriale e la diffusione dei mezzi di trasporto, comportò nuovi stili di vita.

Masse di gitanti potevano raggiungere località finora frequentate da pochi appassionati.

Nell'ambiente naturale si cercava evasione e riposo, ma non solo.

C'era una fame atavica da soddisfare (e un recente dopoguerra da dimenticare).

Ancora non esisteva una coscienza ecologica.

Bisognerà attendere gli anni 70 affinché la raccolta dei prodotti del sottobosco inizi ad essere associata ad un uso civico, ad una funzione sociale, ambientale, ricreativa e di sostentamento economico





Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974)

**Norme per la tutela di alcune specie
della fauna inferiore e della flora**

Fu in questo clima che venne emanata la

Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53

**Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore
e della flora e disciplina della raccolta dei funghi**

Il titolo ora vigente è “**Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora**” perché successive leggi regionali sono andate a disciplinare specificatamente la disciplina della raccolta dei funghi e a limitare la transitabilità degli autoveicoli nei percorsi fuoristrada.

Tuttavia questa legge, estremamente innovativa quando venne approvata, rappresenta ancora oggi un'importante pietra miliare nella tutela e nella salvaguardia di elementi fondamentali del nostro patrimonio naturalistico: **le piante e i fiori spontanei, gli anfibi e la formica rufa.**

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

La presente legge detta le norme per garantire la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente **nell'ambito dei territori classificati montani** o comprensori di bonifica montana o comunque **nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione** rivolte in particolare a:

- a) conservare l'equilibrio delle **biocenosi**, indispensabile alla sopravvivenza degli ecosistemi terrestri e propri delle zone boschive montane e pedemontane e ad evitare la riduzione e l'estinzione di alcune specie della fauna inferiore;
- b) tutelare la flora nell'ambito del territorio della regione;

QUALCHE SANA RIFLESSIONE...

La legge fa riferimento talvolta (esempio l'art. 6) alle zone che ricadono:

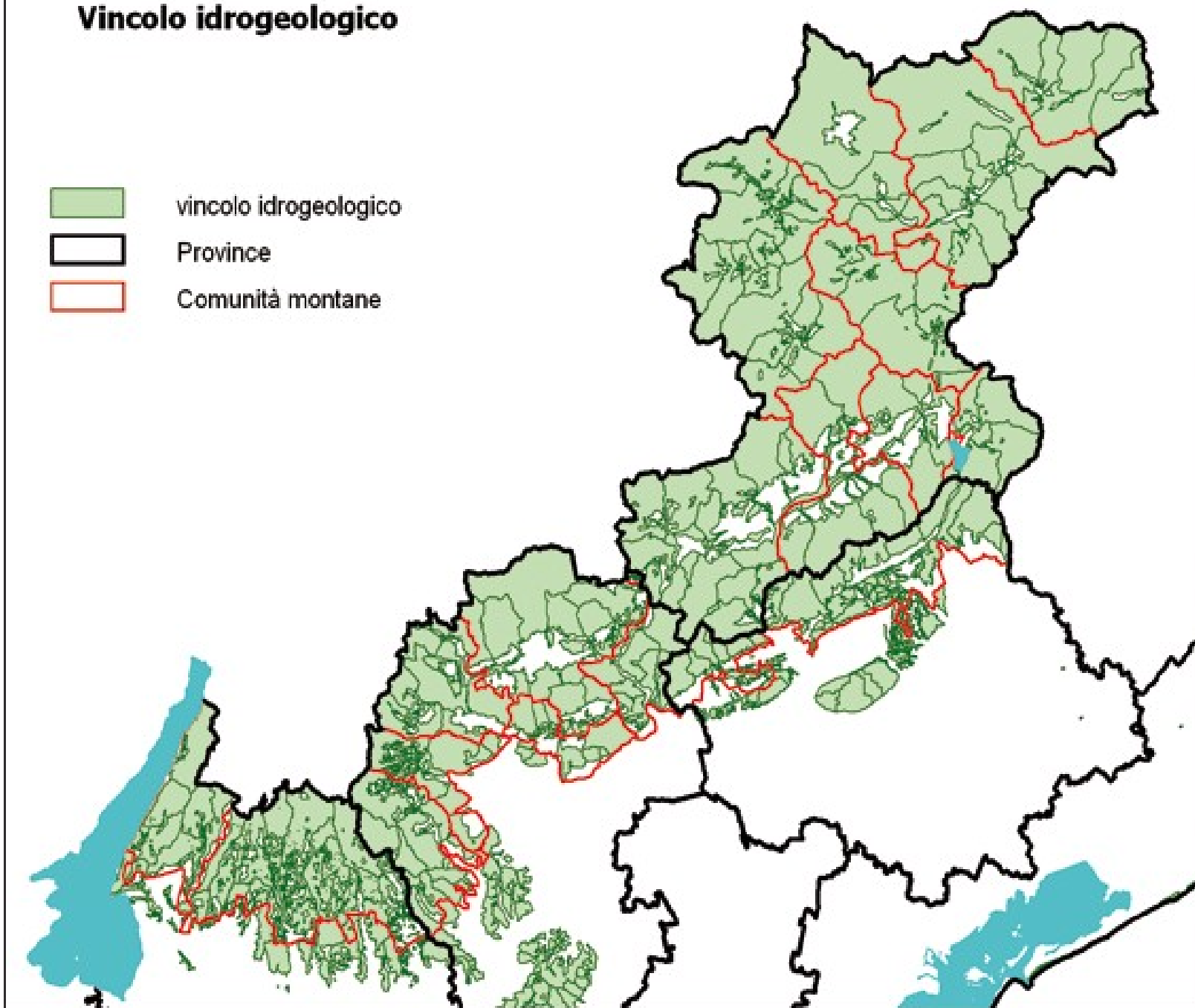
- **nell'ambito dei territori classificati montani**
- **nei comprensori di bonifica montana**
- **nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione**

Talvolta la legge fa invece riferimento **a tutto il territorio regionale** (esempio l'art 3 comma 2 e l'art. 5).

Pertanto bisognerà fare molta attenzione perché vi sono alcune norme che hanno un ambito di applicazione limitato nello spazio ed altre di carattere generale.

Vincolo idrogeologico

-  vincolo idrogeologico
-  Province
-  Comunità montane



Titolo II
Tutela di alcune specie della fauna inferiore

Art. 3

E' vietato distruggere, disperdere, alterare nidi di formiche del tipo rufa o asportarne uova, larve, adulti.

E', altresí, vietato nel territorio della Regione commerciare e vendere nidi di formiche del tipo rufa, nonchè uova, larve, adulti di tali specie.

Art. 4

La raccolta di nidi di formiche del tipo rufa, di uova, larve, adulti per scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dal competente Servizio Forestale Regionale, fatto salvo il bene-stare del proprietario del fondo.



Art. 5

E' vietata durante tutto l'anno nel territorio regionale la cattura di uova e girini di **tutte le specie di Anfibi**.



**Urodeli =
con coda anche
da adulti**



**Anuri =
senza coda
da adulti**



La cattura di tutte le specie del genere Rana, (**Anuri**) è consentita dal 1° maggio al 1° marzo.

Art. 5

La cattura di tutte la specie del genere *Helix* L. (lumaca con chiocciola) è consentita solo dal 1° luglio al 31 marzo.

Nei suddetti periodi la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una **quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere**, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.

E' comunque vietata in tutto il periodo dell'anno la cattura di lumache e rane durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un' ora prima della levata del sole



Titolo III
Tutela della flora

Art. 6

Sono considerate protette tutte le specie di muschi, di licheni, di erbe e di arbusti che hanno diffusione naturale e spontanea **in tutti i territori classificati montani** o in territori classificati comprensori di bonifica montana o **comunque sottoposti al vincolo idrogeologico della regione.**

ERBA

Radici – foglie

ARBUSTO

Radici – rami – foglie

ALBERO

Radici – tronco – rami – foglie

Art. 7

E' vietata la raccolta delle specie di piante o di parti di esse elencate **(sono 68 tra specie, generi e famiglie di piante tra cui troviamo moltissime specie di fiori spontanei)**



E' altresí vietata la raccolta delle seguenti specie quando sono allo stato arbustivo:

- 1) *Pinus cembra* L.
- 2) gen. *Betula*
- 3) gen. *Sorbus*
- 4) gen. *Quercus*
- 5) gen. *Laburnum*
- 6) *Taxus baccata* L.



L'elenco di cui ai commi precedenti può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

ARRIVA IL FORAGING



Nella seconda decade degli anni duemila, la richiesta di protezione assoluta dell'ambiente viene meno e si affaccia una nuova tendenza che si propone di sfruttare le potenzialità di erbe spontanee, bacche, piante selvatiche, fiori edibili. Forse perché si stanno attraversando gli anni di una pesantissima crisi economica o forse perché si vogliono recuperare antichi sapori e consumi.

Spuntano corsi, libri, incontri serali dedicati alla conoscenza delle piante spontanee o al recupero delle vecchie ricette della nonna.

E' il **FORAGING**. Questa attività contrasta con le ridottissime possibilità di raccolta di piante edibili previste dalla Legge regionale n. 53 del 1974.

La legge regionale 27 aprile 2015, n.6, modifica l'art. 7 in modo sostanziale

Art. 7 bis

Articolo inserito dalla legge regionale 27 aprile 2015, n.6

Raccolta per usi familiari e a carattere commerciale

1. Al fine di favorire l'offerta di prodotti naturali, promuovendo forme di offerta turistica gastronomica legata alle tradizioni popolari locali, sono ammesse:

a) la **raccolta a carattere commerciale**

b) la **raccolta per usi familiari**

delle specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all'articolo 7.

Raccolta per usi familiari e a carattere commerciale

2. La raccolta per l'utilizzo commerciale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite l'affissione di apposite tabelle.

Può essere attuata dagli imprenditori agricoli, purché in grado di garantire la tracciabilità del prodotto raccolto ed in possesso dei requisiti fiscali ed igienico sanitari idonei alla raccolta e alla trasformazione e vendita di prodotti alimentari.

Raccolta per usi familiari e a carattere commerciale

3. La raccolta per usi familiari di specie della flora spontanea allo stato fresco, il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali di raccolta e di trasformazione di prodotti alimentari, è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite la affissione di apposite tabelle.

4. Nei territori che insistono su siti della **Rete Natura 2000** le attività di raccolta si conformano alla disciplina prevista dalle misure di conservazione e dai piani di gestione.

Ruscus aculeatus
(pungitopo)



Dioscorea communis
Tamaro o tannone





**Aruncus dioicus o
Aruncus sylvester
(nogarella)**



Campanula rapunculus

Art. 8

Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elencate all'articolo 7, è consentita, **nel territorio regionale**, la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di:

- **un chilogrammo di asparagi selvatici**



Asparagus acutifolius



Art. 8

Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elencate all'articolo 7, è consentita, **nel territorio regionale**, la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di:

- **un chilogrammo di muschi e di licheni allo stato fresco**



Art. 8

Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elencate all'articolo 7, è consentita, **nel territorio regionale**, la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di:

- **sei assi floreali (steli fioriferi)**

Uno stelo fiorifero può avere un solo fiore (es. ciclamino) ma potrebbe avere più fiori (es. aquilegia)



Art. 8

Nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonché per quelle sfalciate per la fienagione.

Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione o l'asportazione della pianta o di altra parte di essa.



Art. 10

E' vietato commerciare nel territorio regionale le piante spontanee o parti di esse.

Art. 11

Il divieto e le limitazioni previsti agli articoli 7, 8 e 10 della presente legge escludono le piante protette che provengono da colture effettuate in giardino e in stabilimenti o serre.

Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore.



Titolo V
Accertamento delle violazioni. Organi e procedure

Art. 16

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, nonchè gli organi di polizia forestale, **di vigilanza sulla caccia e sulla pesca**, gli organi di polizia locale, e i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi e gli agenti giurati designati da Enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della Giunta Regionale.

Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Pretore.

Titolo V
Accertamento delle violazioni. Organi e procedure

Art. 16

Con **regolamento di esecuzione** alla presente legge saranno stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al RD 26 settembre 1935, n. 1952.

(vedi Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7)

Art. 17

Per la inosservanza delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti **sanzioni amministrative pecuniarie**:

a) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 3 e 5; **(formica rufa, anfibi, lumache)**

c) da L. 10.000 a L. 60.000 per la violazione ai divieti di cui all'articoli 8; **(raccolta oltre il limite di asparagi, muschi licheni o oltre 6 steli fioriferi di piante non elencate all'art. 7)**

d) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo 7; **(raccolta di piante o di parti di esse elencate)**

e) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 10; **(commercio di piante spontanee o parti di esse)**

e bis) da euro 100,00 a euro 250,00 per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui all'articolo 7 bis, comma 3. **(raccolta per usi familiari)**

Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma, nonché nei casi di cui alla lettera e bis) del primo comma si applica inoltre **la confisca amministrativa** delle specie della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente legge.

N.B.: Bisogna pertanto procedere al sequestro

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona incaricata della direzione o vigilanza, o rivestita dell'autorità è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria.

Occorre precisare che questa legge regionale è antecedente alla L. 689/81, sulla depenalizzazione.

Ciò che ora ci appare logico non lo era quando venne approvata questa legge.

Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7

Art. 2

La flora e la fauna in detenzione di una persona si **presumono** da essa stessa raccolti.

Qualora i generi indicati al I comma non siano chiaramente attribuibili ad una sola persona, in quanto posti di fatto nella disponibilità di più persone, si presumono raccolti “ pro quota ” dalle persone medesime, le quali sono chiamate a rispondere “in solido” delle eventuali infrazioni alla legge.

Le presunzioni vengono meno in presenza di una dichiarazione, attestante la provenienza dei generi anzidetti da colture intensive, con l'indicazione della specie, del giorno e località della raccolta, sottoscritta dal coltivatore.

Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7

Art. 4

La raccolta nel periodo consentito di tutte le specie del genere Rana (rana) e di tutte le specie del genere Helix L (lumaca con chiocciola) in quantità superiore a quella stabilita dalla legge regionale, comporta la **confisca dell'intera quantità posseduta**.

Gli insetti e gli altri animali viventi confiscati sono restituiti al loro ambiente naturale, facendone menzione nel processo verbale di accertamento dell'infrazione.

Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7

Art. 8

La confisca amministrativa è effettuata sull'intera quantità di flora posseduta se trattasi di specie elencate all'articolo 7 della legge regionale. Negli altri casi vengono lasciati al trasgressore il numero di assi floreali consentiti.

La flora confiscata, se sradicata, viene rimessa per quanto possibile nel suo ambiente naturale, se è recisa ed in buone condizioni di utilizzabilità, viene messa a disposizione di Enti di culto o beneficenza, o destinati a scopi scientifici e didattici. Negli altri casi la flora viene distrutta.

Della destinazione della flora confiscata viene fatta menzione nel verbale di accertamento della violazione..

Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7

Art. 16

Gli agenti incaricati dell'osservanza della legge fine di accertare le infrazioni alla legge medesima hanno l'obbligo di qualificarsi.

Il processo verbale oltre a contenere le complete generalità del presunto trasgressore, rilevabili da un documento d'identità che lo stesso è tenuto ad esibire a richiesta dell'agente accertatore, dovrà contenere eventuali eccezioni o controdeduzioni.

Qualora la contestazione verta sul peso e il presunto trasgressore non convenga sulla stima dell'agente, il controllo viene eseguito su apposita bilancia punzonata.

La violazione è presunta qualora sia opposto rifiuto al formale invito di consentire l'ispezione di contenitori e veicoli. Della circostanza viene fatta apposita menzione nel processo verbale.

Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7

Art. 17

Per i provvedimenti sanzionatori e di riscossione si osservano le norme della legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977

Art. 1 legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977

*A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, **sono delegate o subdelegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.***

Negli anni '90, seppure con notevole ritardo, anche a livello nazionale si sente l'esigenza di normare alcune attività, in particolare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei.

Ciò riveste anche un carattere sanitario di notevole importanza, dato che funghi possono provocare intossicazioni anche con esito letale



La Legge 23 agosto 1993, n. 352 (legge dello Stato) “**Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati**” detta i principi generali e incarica le Regioni a legiferare.

La legge 31 gennaio 1994, n. 97 detta nuove disposizioni per le zone montane e stabilisce che l'uso del territorio sia motivo di sviluppo economico.

Legge 31 gennaio 1994, n. 97
Nuove disposizioni per le zone montane

Art. 8 *Caccia, pesca e prodotti del sottobosco*

1. Nei **comuni montani** la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, che sono parte rilevante dell'economia delle zone montane, vanno finalizzate:

a) **alla tutela** dell'ambiente e delle risorse naturali, secondo i principi di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette);

b) all'**impiego delle risorse** per la creazione di posti di lavoro, di attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorale e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa e consortile



Legge regionale 19 agosto 1996 n. 23 (BUR n. 76/1996)

**Disciplina della
raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei
freschi e conservati**

TITOLO I

Finalità

Art. 1 – Finalità.

La presente legge disciplina **su tutto il territorio della Regione**, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla **legge 23 agosto 1993, n. 352**, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

TITOLO II

Raccolta dei funghi

Art. 2 - Titolo per la raccolta.

Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito:

- a) dalle **Comunità montane**, nell'ambito del territorio di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani;
- b) dalle **Province** per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);
- c) dagli **enti gestori**, nei territori appartenenti al demanio;
- d) dall'**ente gestore del parco**, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali;
- e) dal **presidente della regola** nel territorio regoliero.

2. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 2 - Titolo per la raccolta.

3. Sono esentati dal titolo per la raccolta nei rispettivi fondi:
- i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari
 - i regolieri e i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva,
 - gli aventi diritto di uso civico

Gli enti possono
altresì **esentare dal titolo per la raccolta:**

- **i residenti** nei rispettivi ambiti territoriali
- **i soggetti portatori di handicap**, anche se non residenti, così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104



4. Al fine di consentire i controlli, i **soggetti esentati** devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua:

- a) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, fatte salve le limitazioni temporali di cui all'articolo 6;
- b) le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3.

6. Nell'ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all'articolo 5, gli enti possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.

Bisogna quindi vedere cosa dice il regolamento stabilito da ciascuna Comunità Montana e dalla Provincia per il territorio di loro competenza.

Art. 3 - Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 (per ciascuna) delle seguenti specie:

a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);



Art. 3 - Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 (per ciascuna) delle seguenti specie:

b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);



Art. 3 - Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 (per ciascuna) delle seguenti specie:

c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);



Art. 3 - Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 (per ciascuna) delle seguenti specie:

d) CALOCYBE GAMBOSA (Fungo di S. Giorgio);



Art. 3 - Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 (per ciascuna) delle seguenti specie:

e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);



Art. 3 - Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 (per ciascuna) delle seguenti specie:

f) *CANTHARELLUS LUTESCENS* (Finferla);



Art. 3 - Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 (per ciascuna) delle seguenti specie:

g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);



Art. 3 - Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 (per ciascuna) delle seguenti specie:

h) CLITOCYBE GEOTROPA;



Art. 3 - Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 (per ciascuna) delle seguenti specie:

i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);



Art. 3 - Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 (per ciascuna) delle seguenti specie:

j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);



Art. 3 - Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 (per ciascuna) delle seguenti specie:

k) MORCHELLA tutte le specie (Spugnola);



Art. 3 - Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 (per ciascuna) delle seguenti specie:

I) POLYPORUS pes caprae;



Art. 3 - Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 (per ciascuna) delle seguenti specie:

m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);



Art. 3 - Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 (per ciascuna) delle seguenti specie:

n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).



Art. 3 - Limiti di raccolta

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

5. È vietata la raccolta dell'**AMANITA CAESAREA** allo stato di ovolo chiuso

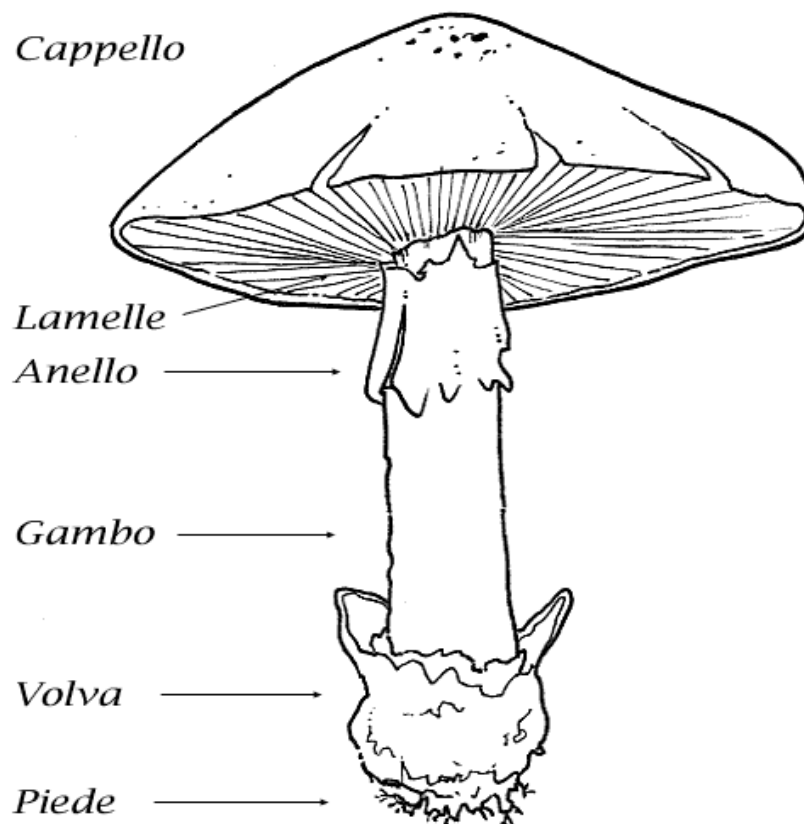
6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.



Art. 4 - Modalità di raccolta

1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.

Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.



Art. 4 - Modalità di raccolta

3. È vietata la **distruzione volontaria** dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in **contenitori rigidi ed aerati** atti a consentire la dispersione delle spore.



Art. 4 - Modalità di raccolta

5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cortina superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 - Divieti di raccolta

1. La raccolta di funghi epigei è vietata nelle riserve naturali integrali, nelle aree individuate dagli organismi di gestione dei parchi e nelle aree individuate dalla Giunta regionale per motivi selvicolturali o in aree di particolare valore naturalistico.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.
3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e **per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica**, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Deroghe e raccolta a fini economici

Art. 8 - Autorizzazione speciale

Il Presidente della Regione può rilasciare una speciale autorizzazione a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, valevole su tutto o parte del territorio regionale, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico.

Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.

Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.

Art. 10 - Agevolazioni alla raccolta

1. A coloro che effettuano la raccolta **per integrare il loro reddito**, sono accordate le seguenti agevolazioni:

- a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
- b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3.

2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

- a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
- b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agro-forestali.

Commercializzazione dei funghi

Art. 11 – Commercializzazione

L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.

La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende ULSS, secondo le modalità esecutive di attuazione stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32, lettera g), dello Statuto.



Vigilanza e sanzioni

Art. 12 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 13 - Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all'articolo 2;
- b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell'articolo 6;
- c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
- d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita per la specie armillaria mellea (chiodini);
- e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4 e 5;

- e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4 e 5 (raccolta di funghi non commestibili, mancanza caratteristiche morfologiche, Amanita Caesarea allo stato di Ovulo chiuso);
- f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 4 (pulizia sommaria e uso di contenitori rigide e aerati);
- g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la **confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza**

Quindi ?



Sequestro !!!

Art. 16 – Introiti

I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.

Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all'articolo 2 nel cui territorio è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.

I verbali vanno inviati ai Comuni che incassano anche la sanzione. Poi provvedono loro a trasmettere il 70% agli enti competenti

Gli enti di cui all'articolo 2 introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.



Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992)

Disciplina della viabilita' silvo-pastorale

Art. 1 – Finalità

1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo-pastorali ricadenti nei **territori soggetti a vincolo idrogeologico** ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o **a vincolo di tutela ambientale** in conformità alle vigenti normative fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi.

Con delibera della Giunta Regionale n. 341 del 06 marzo 2012, sono stati individuati i territori a vincolo ambientale che sono:

- le aree di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)**
- le aree tutelate dal vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004) che comprende i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua.**

Art. 2 - Strade silvo-pastorali.

1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.
2. Sono assimilate alle strade silvopastorali:
 - a) le piste forestali;
 - b) le piste di esbosco;
 - c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
 - d) i sentieri e le mulattiere;
 - e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
 - f) i prati, i pratipascoli e i boschi.
3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni.

Art. 3 - Classificazione delle strade silvo-pastorali

1. Le Province e le Comunità montane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco delle strade silvo-pastorali esistenti da assoggettare alla presente disciplina.

2. L'elenco viene trasmesso ai Comuni che lo pubblicano per la durata di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e proposte di modifica. I Comuni trasmettono, decorso il termine di cui sopra, le osservazioni e proposte agli Enti che li hanno inviati per l'assunzione di eventuali modificazioni dell'elenco.

Art. 4 - Disciplina della circolazione

Nelle strade silvopastorali è **vietata la circolazione dei veicoli a motore**, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali.

I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni.

I divieti di circolazione non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8/6/1979.

Art. 4 - Disciplina della circolazione

Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.



I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all'articolo 2.



Art. 4 ter - Circolazione delle motoslitte

La circolazione di motoslitte nelle strade silvo-pastorali di cui all'articolo 1 è consentita unicamente nei casi contemplati al comma 1 dell'articolo 4.

Fuori da questi casi, la circolazione di motoslitte è consentita solo in percorsi specifici individuati dalle comunità montane competenti per territorio.

I percorsi di cui al comma 2 devono essere appositamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all'utilizzo delle motoslitte nel rispetto dell'ambiente.



Art. 7 - Sanzioni amministrative

Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da euro 100 a euro 1.000 per la circolazione nelle strade silvo pastorali senza autorizzazione
- da euro 100 a euro 500 per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle

E' prevista una sanzione amministrativa per i proprietari delle strade silvo pastorali che non provvedono, previa diffida, ad apporre idonea tabellazione. Però è una violazione che potrà essere accertata solo dagli agenti dipendenti dai Comuni o dalla Provincia.

Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”

Art. 8 Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia indicati nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni.

Si ricorda che l'organo competente a ricevere il verbale, anche in questo caso, è il Comune

QUALCHE SANA RIFLESSIONE...

Per le tre leggi che abbiamo appena esaminato l'organo competente a ricevere il verbale è il Comune.

L'organo accertatore è obbligato, all'atto della contestazione, a rendere edotto il trasgressore sulle modalità di pagamento, sul successivo sviluppo della procedura in assenza di pagamento in misura ridotta, nonché sulle modalità per proporre ricorso all'Autorità amministrativa competente.

E' quindi necessario conoscere bene i confini amministrativi dei vari Comuni in cui si andrà a svolgere questo servizio.

Inoltre, prima di operare, sarebbe necessario procurarsi l'elenco dei numeri di conto corrente postale di tutti i Comuni, magari anche dotandosi dei bollettini precompilati.

Grazie per
l'attenzione

